



ORIGINALE

DECRETO DEL SINDACO

N. 2 DEL 31-03-2015

**Oggetto: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA'
PARTECIPATE**

L'anno duemilaquindici, addì trentuno del mese di marzo, il SINDACO

IL SINDACO

Premesso che:

- dopo il "Piano Cottarelli", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione" che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":
eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

Considerato che:

- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire;
- al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico;

- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione "a consuntivo" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "decreto trasparenza" (d.lgs. 33/2013);

Atteso che lo schema di Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate è stato predisposto per iniziativa del Sindaco ed elaborato dal Segretario comunale e dal Responsabile dell'area contabile senza l'ausilio di consulenti e, pertanto, senza oneri aggiuntivi per il comune;

Vista la nota del 23 marzo 2015 dell'ANCI per quanto riguarda l'Organo deputato all'approvazione del piano in questione e ritenuto di condividere il percorso indicato nella nota stessa:

- approvazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate da parte del Sindaco;
- successivo passaggio in Consiglio comunale per i necessari adempimenti inerenti le competenze di questo Organo;

Accertato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (art. 49 e 147 bis del TUEL ed art.4 del vigente regolamento sulla disciplina dei controlli interni);

DECRETA

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di approvare e fare proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- 3) di sottoporre il Piano al Consiglio comunale nella prima prossima seduta iscrivendolo all'ordine del giorno della riunione.



IL SINDACO
Umberto Postoliero

Parere favorevole di regolarità contabile e di controllo preventivo amministrativo del Responsabile del Servizio Finanziario per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti degli articoli 49 e 147 bis del TUEL 267/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Marisa Zanella





COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO
(Provincia di Vicenza)

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il "*Piano Cottarelli*", il documento dell'agosto 2014 con il quale l'allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "*processo di razionalizzazione*" che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il "*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*", gli enti locali devono avviare un "*processo di razionalizzazione*" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "*processo di razionalizzazione*":

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l'istituto dell'accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", entro il 31 marzo 2016, hanno l'onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione "*a consuntivo*" deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell'amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del "*decreto trasparenza*" (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, "*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*", i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

Concordando con la nota dell'ANCI del 23 marzo 2015, si ritiene che la normativa non precisi in maniera chiara la competenza circa l'approvazione del piano. Si ritiene che un "approccio prudenziale e sistemico porti a ritenere che il succitato piano può essere approvato dal Sindaco" ed un successivo inoltrò al Consiglio comunale.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "*per espressa previsione normativa*", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Di seguito sono riportate le schede per le singole partecipazioni del Comune di Sarcedo contenenti la sintetica descrizione delle società e le misure che si intendono implementare ai sensi della normativa in esame.

Il Sindaco

Umberto Poscoliero

SCHEDA n. 1

DENOMINAZIONE SOCIETA': ALTO VICENTINO SERVIZI S.P.A.

1) FORMA GIURIDICA:

- società per azioni
- direttamente partecipata dal Comune di San Vito di Leguzzano
- a capitale esclusivamente pubblico e partecipata da una pluralità di enti pubblici
- affidamento del servizio idrico integrato in house-providing

2) VALORE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO:

- valore nominale della partecipazione: 31.424,79 €.
- quota partecipazione: 1,45%

3) OGGETTO/OGGETTI SOCIALE:

Gestione del ciclo integrato dell'acqua come definito dalla legge 36/94.- programm/progett.ne e gestione anche in concessione o tramite convenzioni, dei servizi di raccolta, trasporto, trattamento e distribuzione di risorse idriche anche funzionali alla produzione di energia elettrica; gestione di servizi di fognatura, collettamento e depurazione acque reflue.- Installazione, ampliamento, trasformaz.ne, manutenzione, gestione di impianti produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione energia nelle sue varie forme.

Produzione e vendita energia nelle sue varie forme.-Gestione di rifiuti urbani, speciali e di tutte le categorie nonché dei residui riutilizzabili compresa la loro commercializzazione.- Gestione impianti per lo smaltimento dei rifiuti liquidi.- Prestazione di servizio di energy-management.- prestazioni di servizi di gestione amm.va/contabile/operativa/commerciale e di sportello Clienti.- Gestione di attività complementari o affini a quelli sopraindicati e che siano affidate dai comuni soci o da terzi Studi/ricerche/progettaz./acquisiz/cessioni di tecnologie e processi e formule in genere nei settori in cui opera la società.- Partecipazione a concorsi aste pubbliche concessioni licitazioni trattative private appalti concorso in attività rientranti nell'oggetto sociale anche mediante forme associative. Le attività svolte per i Comuni soci nonché i servizi resi alla collettività da essi rappresentate, devono costituire la parte più importante delle attività svolte dalla Società.

4) SCOMPOSIZIONE DEI SINGOLI OGGETTI SOCIALI:

a) produzione di beni e servizi finalizzati ad attività istituzionali:

- attività strumentali:
 - manutenzioni reti idriche e fognarie e di impianti depurazione e di potabilizzazione
- attività estrinsecabili in funzioni pubbliche esternalizzate:
 - riscossione delle tariffe dei servizi correlati

b) servizi di interesse generale:

- servizi pubblici locali: gestione del servizio idrico integrato
- altre attività di interesse generale: produzione e vendita di energia.

5) MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL'ART. 1 COMMI da 611 a 616 DELLA LEGGE 190/2014:

Il servizio idrico integrato è qualificabile come servizio pubblico locale di interesse generale.

La partecipazione nella società va mantenuta soprattutto in relazione alle politiche sovra comunali che vanno rafforzate in termini di gestione condivisa dei servizi a livello territoriale AltoVicentino. In prospettiva deve essere sostenuto il valore strategico della risorsa acqua che non si ritiene debba essere privatizzata e che deve rimanere sotto il controllo pubblico locale. La soluzione della gestione in house providing della società totalmente partecipata da capitale pubblico si prospetta come idonea a garantire il presidio pubblico sulla risorsa primaria.

Dati questi punti fermi, obiettivo dell'Amministrazione è quello di ridurre i costi aziendali mediante la trasformazione del Consiglio di Amministrazione in Amministratore Unico.

6) RISPARMI DI SPESA DI CUI AL COMMA 612 DELLA LEGGE 190/2014:

I risparmi che si ritiene di conseguire consistono quindi dai minori esborsi che si sosterranno per la carica di Amministratore Unico rispetto a quelle del Consiglio di Amministrazione, pari a circa 17.000,00 euro.

SCHEDA n. 2

DENOMINAZIONE SOCIETA': PASUBIO TECNOLOGIA S.R.L.

1) CLASSIFICAZIONE PER FORMA GIURIDICA:

- società a responsabilità limitata;
- direttamente partecipata dal Comune di San Vito di Leguzzano;
- a capitale esclusivamente pubblico e partecipata da una pluralità di enti pubblici;
- affidamento diretto servizio reti, dati, fonia;

2) VALORE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO:

- valore nominale della partecipazione: 980,84 €.
- quota partecipazione: 2,30%.

3) OGGETTO/OGGETTI SOCIALE:

Progettazione realizzazione implementazione di sistemi procedure organizzative informatiche e di telecomunicazione e loro aggiornamento, assistenza e manutenzione acquisizione concessione e cessione di licenze d'uso di programmi informatici e loro aggiornamento, assistenza e manutenzione compravendita e nolo di macchine e attrezzature informatiche e telecomunicazioni - assunzione di servizi di gestione operativa di sistemi informatici e di telecomunicazione - assistenza e consulenza organizzativa ed informatica. - organizzazione corsi di formazione per i dipendenti dei comuni soci.

4) SCOMPOSIZIONE DEI SINGOLI OGGETTI SOCIALI:

a) produzione di beni e servizi finalizzati ad attività istituzionali:

attività strumentali:

- sviluppo dei sistemi informatici dei comuni soci; gestione del SW e HW dei comuni soci;
- formazione per il personale dei comuni soci.

attività estrinsecabili in funzioni pubbliche esternalizzate.

b) servizi di interesse generale:

- servizi pubblici locali;
- altre attività di interesse generale.

5) MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL'ART. 1 COMMI da 611 a 616 DELLA LEGGE 190/2014:

Si ritiene necessaria una ristrutturazione aziendale che consenta una riduzione dei costi e un miglioramento del servizio e la riduzione delle cariche dirigenziali ovvero con la trasformazione del Consiglio di Amministrazione in Amministratore Unico.

6) RISPARMI DI SPESA DI CUI AL COMMA 612 DELLA LEGGE 190/2014:

I risparmi che si ritiene di conseguire consistono quindi nei minori esborsi che si sosterranno per la carica di Amministratore Unico rispetto a quelle del Consiglio di Amministrazione, circa 10.000 euro, nonché dalla ricontrattazione dei canoni per la prestazione dei servizi informatici.

Occorre evidenziare che la riduzione delle spese per il consiglio di amministrazione riguarda una voce di bilancio della società in esame, i cui effetti saranno quindi indiretti, mentre la riduzione dei canoni riguarda il rapporto di prestazione tra il Comune di San Vito di Leguzzano e Pasubio Tecnologia, andando ad incidere direttamente sul corrispettivo contrattuale per il servizio reso.

SCHEDA n. 3

DENOMINAZIONE SOCIETA': ALTO VICENTINO AMBIENTE S.R.L.

1) CLASSIFICAZIONE PER FORMA GIURIDICA:

- società a responsabilità limitata;
- direttamente partecipata dal Comune di San Vito di Leguzzano;
- a capitale esclusivamente pubblico e partecipata da una pluralità di enti pubblici;
- affidamento servizio smaltimento RSU in house-providing;

2) VALORE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

- valore nominale della partecipazione: 59.945,38 €.
- quota partecipazione: 1,70%;

3) OGGETTO/OGGETTI SOCIALE:

Gestione dei RSU RS e di tutte le categorie e dei residui riutilizzabili compresa la commercializ.ne. Progettazione costruzione e gestione di impianti per i servizi affidati e per conto terzi escluso ciò che è riservato alle libere professioni. Organizzazione e gestione degli altri servizi di igiene ambientale quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: pulizia e spazzamento aree pubbliche, di uso pubblico, lavaggio strade e fontane pulizia di muri; pulizia disotturazione ispezione fognature spurgo pozzi neri caditoie pozzetti stradali; servizio sgombero neve; disinfezione disinfestazione derattizzazione; bonifica discariche abusive e aree contaminate da rifiuti anche speciali e pericolosi; cura e manutenzione del verde; servizi igienici pubblici anche automatizzati. Rilevamento controllo emissioni e acque reflue. Costruzione e gestione impianti trattamento acque reflue. Gestione laboratori analisi chimiche e microbiologiche. Bonifica risanamento ripristino ambientale. Acquisto produzione trasporto trasformazione distribuzione scambio e cessione di energia elettrica. Produzione trattamento distribuzione gestione calore. Autotrasporto cose c/terzi ex art. 13 c. 3 L. 298/74 per adempiere scopi statutari. Attività promozionali per salvaguardia ambiente, analisi, controlli, studi e ricerche in campo ambientale. Formazione aggiornamento e riqualificazione del personale. Riscossione tariffe dei servizi. Nei limiti consentiti dall'ordinamento con riferimento al modello di cui all'art. 113 c. 5 lett. c) e c. 15 bis del D. L.vo 267/2000 la società può inoltre:

- A- Con l'esclusione del secondo punto di cui sopra, può operare anche a mezzo di società da essa partecipate;
- B- Svolgere attività in settori complementari e affini affidati da soggetti pubblici e privati;
- C- Salvo il vincolo di operare prevalentemente coi soci e nel territorio dei soci, la società può svolgere servizi pubblici per enti locali non soci o per soggetti pubblici e privati.

4) SCOMPOSIZIONE DEI SINGOLI OGGETTI SOCIALI:

a) produzione di beni e servizi finalizzati ad attività istituzionali:

- attività strumentali:
 - progettazione, costruzione e gestione impianti;
 - organizzazione e gestione di altri servizi ambientali (verde, neve, spazzamento e lavaggio);
 - bonifica e ripristino ambientale - rilevamento e controllo emissioni;
- attività estrinsecabili in funzioni pubbliche esternalizzate:
 - riscossione delle tariffe dei servizi

b) servizi di interesse generale:

- servizi pubblici locali:
 - gestione dei rifiuti urbani con produzione e cessione di energia elettrica e termica;
- altre attività di interesse generale:
 - gestione dei rifiuti speciali e pericolosi e di tutte le categorie;
 - gestione calore.

5) MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL'ART. 1 COMMI da 611 a 616 DELLA LEGGE 190/2014:

Società avente per oggetto attività strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente e che produce altresì servizi di interesse generale.

La partecipazione nella società va mantenuta soprattutto in relazione alle politiche sovra comunali che vanno rafforzate in termini di gestione condivisa dei servizi a livello territoriale Altovicentino e per garantire il controllo dei comuni nella delicata gestione dell'impianto di termovalorizzazione.

6) RISPARMI DI SPESA DI CUI AL COMMA 612 DELLA LEGGE 190/2014:
Nessun risparmio di spesa nel corso del 2015.

SCHEDA n. 4

DENOMINAZIONE SOCIETA': Impianti LEOGRA srl

1) CLASSIFICAZIONE PER FORMA GIURDICA:

- società a responsabilità limitata;
- direttamente partecipata dal Comune di San Vito di Leguzzano;
- a capitale esclusivamente pubblico e partecipata da una pluralità di enti pubblici;

2) VALORE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

- valore nominale della partecipazione: €. 250.000;
- quota partecipazione: 12,50%.

3) OGGETTO/OGGETTI SOCIALE:

Costruzione, gestione, manutenzione e rinnovo delle reti idriche, dei relativi impianti e comunque di tutte le strutture e impianti strumentali ai servizi di raccolta, trasporto, trattamento e distribuzione risorse idriche

5) MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL'ART. 1 COMMI da 611 a 616 DELLA LEGGE 190/2014:

La società rientra nel criterio b) dell'art. 611 della L. 190/2014 che prevede la "soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti". La società, infatti, non ha dipendenti diretti.

La società è stata offerta ad altri enti gestori e sono in corso trattative. Si stima il completamento della procedura di cessione entro il 31.12.2015, già peraltro iniziata, per incorporazione della società in un AATO che gestisce il ciclo integrato dell'acqua.

6) RISPARMI DI SPESA DI CUI AL COMMA 612 DELLA LEGGE 190/2014:

La fusione della società non comporta nessun risparmio per l'Ente, in quanto la gestione passiva viene ripianata dai canoni di servizio e quindi non va a carico del Comune, ma solo una migliore gestione economica e funzionale della stessa. Non sono ipotizzabili economie nella gestione, di fatto inesistente.

SCHEDA n. 5

DENOMINAZIONE SOCIETA': SOCIETA' PER L'AMMODERNAMENTO E LA GESTIONE DELLE FERROVIE E TRAMVIE VICENTINE F.T.V. - S.P.A.

1) CLASSIFICAZIONE PER FORMA GIURIDICA:

- società per azioni;
- direttamente partecipata dal Comune di San Vito di Leguzzano;
- a capitale esclusivamente pubblico e partecipata da una pluralità di enti pubblici;

2) VALORE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

- valore nominale della partecipazione: €. 2.750,28;
- quota partecipazione: 0,0359%.

3) OGGETTO/OGGETTI SOCIALE:

Ogni attività nel settore dei trasporti di persone e cose a mezzo ferrovie, autolinee, filovie, tranvie, ferrovie sotterranee, funivie o impianti in genere. Fondare/esercitare industrie ausiliarie al trasporto di persone e cose compreso agenzie di viaggio, turismo e trasporto di plichi e pacchi.

4) SCOMPOSIZIONE DEI SINGOLI OGGETTI SOCIALI:

- a) produzione di beni e servizi finalizzati ad attività istituzionali:
 - attività strumentali;
 - attività estrinsecabili in funzioni pubbliche esternalizzate;
- b) servizi di interesse generale:
 - servizi pubblici locali;
 - ogni attività nel settore dei trasporti di persone e cose a mezzo ferrovie, autolinee.
 - altre attività di interesse generale.

5) MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL'ART. 1 COMMI da 611 a 616 DELLA LEGGE 190/2014:

Si ritiene di mantenere la partecipazione in quanto il trasporto locale da e per San Vito di Leguzzano rimane un servizio fondamentale per i cittadini, in particolare per gli studenti.

E' prevista inoltre la fusione con A.i.m. In conformità alla lettera del comma della legge 190/2014.

6) RISPARMI DI SPESA DI CUI AL COMMA 612 DELLA LEGGE 190/2014:

Nessun risparmio previsto nel corso del 2015.

SCHEDA n. 6

DENOMINAZIONE SOCIETA': AATO CONSIGLIO DI BACINO BACCHIGLIONE

1) CLASSIFICAZIONE PER FORMA GIURIDICA:

- consiglio dell'autorità d'ambito territoriale - AATO
- direttamente partecipata dal Comune di San Vito di Leguzzano;

2) VALORE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

- partecipazione diretta
- quota partecipazione: 0,329%.

3) OGGETTO/OGGETTI SOCIALE:

Programmazione, regolazione e controllo del servizio idrico integrato

4) SCOMPOSIZIONE DEI SINGOLI OGGETTI SOCIALI:

- Il consorzio ha lo scopo di organizzare il servizio idrico integrato, nonché di svolgere le funzioni di programmazione e di controllo della gestione del servizio medesimo, secondo quanto disposto dalla legge regionale 27 marzo 1998 n. 5.

5) MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL'ART. 1 COMMI da 611 a 616 DELLA LEGGE 190/2014:

E' prevista dalla normativa di settore in vigore; è indispensabile per l'Ente. L'AATO va mantenuto.

6) RISPARMI DI SPESA DI CUI AL COMMA 612 DELLA LEGGE 190/2014:

Sono ipotizzabili, ma non quantificabili alla data risparmi di gestione.

SCHEDA n. 7

DENOMINAZIONE SOCIETA': BANCA POPOLARE ETICA COOP. PER AZIONI

1) CLASSIFICAZIONE PER FORMA GIURIDICA:

- società cooperativa per azioni;
- direttamente partecipata dal Comune di San Vito di Leguzzano;
- a capitale esclusivamente pubblico e partecipata da una pluralità di enti pubblici;

2) VALORE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI SAN VITO DI LEGUZZANO

- valore nominale della partecipazione: €. 555,00;
- quota partecipazione: 0,0014%.

3) OGGETTO/OGGETTI SOCIALE:

Finanza etica

4) SCOMPOSIZIONE DEI SINGOLI OGGETTI SOCIALI:

- la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito, anche con i soci, ai sensi del D.lgs. 1.9.1993 n. 385, con l'intento precipuo di perseguire le finalità di cui all'art. 5 dello Statuto:

Articolo 5

La Società si ispira ai seguenti principi della finanza etica:

- la finanza eticamente orientata è sensibile alle conseguenze non economiche delle azioni economiche;
- il credito, in tutte le sue forme, è un diritto umano;
- l'efficienza e la sobrietà sono componenti della responsabilità etica;
- il profitto ottenuto dal possesso e scambio di denaro deve essere conseguenza di attività orientata al bene comune e deve essere equamente distribuita tra tutti i soggetti che concorrono alla sua realizzazione;
- la massima trasparenza di tutte le operazioni è un requisito fondante di qualunque attività di finanza etica;
- va favorita la partecipazione alle scelte dell'impresa, non solo da parte dei soci, ma anche dei risparmiatori;
- l'istituzione che accetta i principi della finanza etica orienta con tali criteri tutta la sua attività.

5) MOTIVAZIONE IN ORDINE ALL'ART. 1 COMMI da 611 a 616 DELLA LEGGE 190/2014:

Pur non svolgendo un ruolo indispensabile per l'ente, si ritiene di mantenerla per la valenza sociale dell'istituto.

6) RISPARMI DI SPESA DI CUI AL COMMA 612 DELLA LEGGE 190/2014:

La proprietà delle quote non comporta spese per il Comune.

